

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico QuadriPresidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carrieromembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- avv. Giancarlo Davide Colangelomembro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Lucia Picardimembro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- avv. Pierfrancesco Bartolomuccimembro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori e Utenti

Nella seduta del 28.11.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel corso del 2005 il cliente stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione e corrispondeva, al momento della stipula, commissioni bancarie pari a € 1.393,20; commissioni d'intermediazione finanziaria (comprensive dell'importo di pertinenza dell'agente/mediatore) per 3.492,00 euro e oneri assicurativi pari a 2.030,40 euro. Estinto anticipatamente (nel febbraio 2009) il finanziamento, lamentava, in sede di reclamo, la mancata retrocessione delle indicate voci di costo relativamente al periodo residuo.

In assenza di riscontro, con ricorso del 18 luglio 2012, il sovenuto (assistito dal proprio legale) chiede di accertare il diritto a ottenere la retrocessione di complessivi 4.668,03 euro, dei quali 3.297,51 euro a titolo di commissioni bancarie e d'intermediazione e 1.370,52 euro a titolo di costi assicurativi, oltre agli interessi legali. Con ristoro delle spese legali, quantificate in 1.000,00 euro.

Costituitosi, il resistente eccepisce preliminarmente che al perfezionamento del contratto aveva partecipato un mediatore creditizio, la cui provvigione era stata pari a 1.900,00 euro. Quanto allo specifico oggetto del ricorso, precisa, per un verso, che l'ammontare delle commissioni di propria pertinenza risultano pari a 1.792,00 euro e, per altro verso, contesta il criterio di calcolo del ricorrente in quanto – a suo dire – connotato da genericità. Declinata la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo al contratto di copertura del rischio assicurato, conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

È appena il caso di ricordare che, nel merito delle singole voci di costo del finanziamento, i Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario univocamente riconoscono, in materia di estinzione anticipata, il diritto del soggetto finanziato (in particolare se consumatore) a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. Già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata. La materia è ora disciplinata dall'art. 125 *sexies* del tub, sostanzialmente ricognitivo della disciplina già vigente, a norma del quale: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...".

In siffatta guisa, le "chiare e univoche" indicazioni fornite (in sede esplicativa di una disciplina già vigente con la norma primaria) dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva fornito indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) erano state in larga parte anticipate degli indirizzi dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario. Questo Collegio, in particolare, nei numerosi casi sottoposti alla sua attenzione ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando in linea di principio tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., le commissioni dovute all'agente o al mediatore) e quelle a favore del finanziatore, applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto, oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 2466; 2615; 2616/2011 e n. 746/2012).

Ora, nel caso di specie, non sembra dubbio che le commissioni finanziarie e quelle d'intermediazione relative al rapporto in oggetto appartengano all'ultima delle due categorie sopra enunciate. Ciò segnatamente in quanto, dalla documentazione versata in atti, emerge che le voci che le compongono includono eterogenee causali di spesa, solo in parte riferibili ad attività propedeutiche alla conclusione del prestito. Né dal testo del contratto è dato evincere in maniera specifica l'ammontare delle provvigioni a favore del mediatore. E anzi, la quantificazione specificata (senza alcun supporto probatorio) dal resistente nelle sue difese (di 1.900,00 euro), sommata alle commissioni d'intermediazione (dichiarate pari a 1.792,00 euro) risulta maggiore al totale riportato in contratto (come riferito, di 3.492,00 euro). Da tanto discende una manifesta opacità delle previsioni contrattuali corrispondenti che, nei consolidati orientamenti di questo e di altri Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 746 e 410/2012 del Collegio ABF di Napoli e la decisione n. 1745/2011 del Collegio ABF di Milano), conduce al rimborso delle ridette commissioni. In applicazione del criterio proporzionale alla residua durata del finanziamento può pertanto accogliersi la domanda del ricorrente, con conseguente quantificazione delle relative commissioni da retrocedere in 940,41 euro quali commissioni bancarie e in 2.357,10 euro quali commissioni d'intermediazione.

In termini non dissimili può affrontarsi la seconda domanda, relativa al rimborso della quota parte dei premi assicurativi versati. Mette conto, a tale specifico riguardo, prendere le mosse dalla particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi infatti si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincreticamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e



giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via.

Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento". Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati e anzi l'eccezione della propria carenza di legittimazione passiva – che rimanda il cliente alla compagnia di assicurazioni per il rimborso delle quote del premio – è in aperta contraddizione tanto con le indicazioni fornite dall'Accordo quanto con i richiamati effetti che conseguono – sulla base dei principi generali in materia contrattuale – all'accertato collegamento tra i due negozi.

Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota parte di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata dei finanziamenti, nella misura proporzionale di 1.370,52 euro.

L'ammontare complessivo da retrocedere, correttamente calcolato di ricorrente in 4.468,03 euro, dovrà comprendere la corresponsione dei relativi interessi legali dalla data del reclamo oltre al rimborso delle spese legali, liquidate in 200,00 euro.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso dell'importo complessivo di € 4.668,03, oltre interessi legali dalla data del reclamo; riconosce altresì la rifusione delle spese per assistenza difensiva nella misura di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI